

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 128/10^

4^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
Sede

Rot. 142 / x ^

Progetto di legge
di iniziativa del Consigliere regionale
Avv. Michele Mirabello
Recante:

“Interventi regionali per la conservazione, la gestione e il controllo della fauna selvatica”

Relazione

È ben noto a tutti il problema del proliferare incontrollato dei cinghiali e del loro muoversi all'interno del nostro territorio, arrecando danni ingenti alle coltivazioni, ai manufatti e a volte anche alle persone fisiche.

Le politiche di contenimento della specie ad oggi non hanno dato grandi risultati rimane dunque l'esigenza e l'urgenza di adottare un provvedimento legislativo atto a consentire delle battute di caccia mirate all'abbattimento o alla cattura “straordinaria” al fine di riequilibrare il momentaneo sovradimensionamento della specie nei nostri territori sia per tutelare l'incolumità dei cittadini sia per garantire le normali attività agricole oggi compromesse da tali presenze.

La presente legge introduce esclusivamente disposizioni atte a rendere più efficace il controllo, la gestione ed il contenimento della specie rafforzando la portata venatoria sui cinghiali mediante l'ampliamento dei periodi e delle modalità di caccia attraverso il monitoraggio da parte delle squadre di cinghialai delle A.T.C. distribuite sull'intero territorio, nonché quello di mettere in atto azioni concrete per risolvere le questioni connesse ai danni causati all'agricoltura.


Per tutte le altre disposizioni si rimanda alle leggi nazionali e regionali in vigore.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOKOLLO GENERALE

Prot. n. 3662 del 29.07.2016

Classificazione 07:05



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
Sede

Progetto di legge
di iniziativa del Consigliere regionale
Avv. Michele Mirabello
Recante:

“Interventi regionali per la conservazione, la gestione e il controllo della fauna selvatica”

Relazione economico-finanziaria

Per come indicato nell'art. 7 “Clausola dell'invarianza finanziaria”, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infatti, gli interventi di cui alla presente legge trovano già copertura con le risorse allocate nel programma U 16.02 “Caccia e Pesca” dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della regione Calabria che presenta la necessaria disponibilità.

Relativamente alla questione del monitoraggio dei territori si rimanda al regolamento degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Proposta di legge

“Interventi regionali per la conservazione, la gestione e il controllo della fauna selvatica”

Articolato

Art.1

Disposizioni generali

- a) La Regione Calabria nell' osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 156 di recepimento delle direttive 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/ 411/ CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/ 244/ CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l' attività venatoria e tutela la fauna selvatica;
- b) Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituiscono bene ambientale della Regione e come tale sono tutelate e protette nell'interesse della comunità nazionale. Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, una organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

Art.2

Finalità

La presente legge disciplina la gestione faunistica e venatoria “straordinaria” della caccia al cinghiale all'interno del territorio della regione Calabria nel rispetto del calendario venatorio e delle leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di tutelare e gestire un piano di cattura ovvero di abbattimento controllato per il riequilibrio della popolazione faunistica in sovradimensionamento.

Art.3

Piano di intervento

A tal fine la regione Calabria attraverso la Consulta Faunistica Venatoria Regionale costituita con deliberazione n. 201 nella seduta del 22/06/2015 sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia ATC predispone un regolamento da inserire nel piano faunistico regionale che prevede:

- a) Individuazione dei territori che prevedono sovradimensionamento della popolazione di ungulati;
- b) Definizione di un piano di prelievo selettivo del cinghiale per il riequilibrio della specie;
- c) Interventi immediati per la prevenzione ed il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.

Art. 4

Individuazione dei territori

La Consulta Faunistica Regionale sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia individua i territori che non presentano vocazione per la presenza degli ungulati salvaguardando le colture agricole e le altre specie selvatiche.

In tal caso è consentita la gestione faunistica e venatoria del cinghiale anche in periodi diversi da quelli definiti dal calendario venatorio.

Art. 5

Piani di cattura

I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato obbligatoriamente ed annualmente predisposti dalla Consulta Faunistica Venatoria Regionale, previo parere dell'ISPRA, in accordo con gli Ambiti Territoriali di Caccia dell'intero territorio stabiliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovradimensionamento, la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento, il periodo di svolgimento e durata delle operazioni, la finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute.

Art.6

Zone di parco e riserve

Nelle zone di parco o di riserva eventuali prelievi o abbattimenti di ungulati sono limitati a quelli necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal gestore della riserva o parco anche attraverso segnalazioni dei comuni limitrofi all'area.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge ha carattere di urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Reggio Calabria 29.02 - 2016

Consigliere regionale
Avv. Michele Mirabello

